



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

## **IL CAPO DIPARTIMENTO**

**VISTA** la “*direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE*”, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2021/1717 della Commissione del 9 luglio 2021;

**VISTO** il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, avente ad oggetto “*Nuovo codice della strada*”, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 80;

**VISTA** la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante “*Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale per la motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti*” e, in particolare, l’articolo 19 e relativa tabella 3;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, avente ad oggetto “*Disciplina dell’imposta di bollo*”;

**VISTA** la legge 8 agosto 1991, n. 264, riguardante la “*Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*”;

**VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 122, avente ad oggetto le “*Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione*”;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente ad oggetto il “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e, nello specifico, l’articolo 104, comma 1, lett. nn), con il quale è stato disposto che siano mantenute in capo allo Stato le funzioni relative “*alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell’articolo 105, del presente decreto legislativo, nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate*” e l’articolo 105, comma 3, lett. d), a mezzo del quale è stato previsto che siano invece attribuite alle province “*le funzioni relative al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l’esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate*”;

**VISTO** l’“*Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalità organizzative e procedure per l’applicazione dell’articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*”, sottoscritto il 14 febbraio 2002;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*” e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 239, 240, 241 e 242;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, “*Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici*” e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 10 che disciplina le imprese di autoriparazione e l’articolo 15, comma 1, lettera b), che dispone l’abrogazione di alcune disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, recante “*Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE*” (G.U. Serie Generale n. 139 del 17 giugno 2017), come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019 recante “*Modifica del decreto 19 maggio 2017 e istituzione del registro unico degli ispettori di revisione*” (G.U. Serie Generale 28 gennaio 2020, n. 22) e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 aprile 2022 recante “*Recepimento della direttiva delegata 2021/1717 della Commissione del 9 luglio 2021 che modifica la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiornamento di determinate designazioni delle categorie di veicoli e l’aggiunta di eCall all’elenco degli elementi oggetto del controllo, ai metodi, ai motivi dell’esito negativo e alla valutazione delle carenze di cui agli allegati I e III di tale direttiva*” (G.U. Serie Generale 3 giugno 2022, n. 128);

**VISTO** l’*“Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 17 aprile 2019, relativo ai criteri di formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi”*;

**VISTO** il decreto dell’allora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021 (G.U. Serie Generale 23 novembre 2021, n. 279), recante l’*“Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti”* come modificato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2023 (G.U. Serie Generale 4 novembre 2023, n. 258), e in particolare l’articolo 2, comma 2, lett. h-ter), secondo cui “*Con successivi decreti dirigenziali dell’autorità competente sono disciplinati: [...] h-ter) le modalità di implementazione, aggiornamento e funzionamento del RCC e del RUI, anche con riferimento agli ispettori abilitati o autorizzati di modulo B di cui all’articolo 15, comma 3*”, di seguito «D.M. 15 novembre 2021»;

**VISTO** il decreto del Direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione 16 febbraio 2022 (G.U. Serie Generale 26 febbraio 2022, n. 48), concernente il “*Regime di autorizzazione degli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio*”, come modificato dal decreto 26 ottobre 2023 (G.U. Serie Generale 4 novembre 2023, n. 258), di seguito «D.D. 16 febbraio 2022»;

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198, avente ad oggetto “*Modalità di funzionamento del Registro Unico degli Ispettori (RUI) istituito presso il Centro Elaborazione Dati della Direzione generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituito ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 11 dicembre 2019*”;

**VISTA** la circolare prot. n. 35518 del 12 dicembre 2024 del Direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante “*Obblighi di formazione di aggiornamento per gli ispettori ope legis di cui all’articolo 15, comma 3, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 novembre 2021, abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010*”;

**VISTA** la circolare prot. n. 7894 del 15 marzo 2024 del Direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto “*Corsi di formazione di aggiornamento per ispettori autorizzati di centri di controllo erogati entro il 4 novembre 2023 e dunque prima della data di entrata in vigore del D.M. 21 settembre 2023 (GU 4.11.2023 n. 258) – validità ai fini dell’iscrizione al RUP*”;

**TENUTO CONTO** delle interlocuzioni svolte con le associazioni di categoria, nell’ambito delle quali è stata rappresentata l’esigenza di adeguare i termini per la presentazione delle istanze di iscrizione e di aggiornamento dei dati nel RUI;

**TENUTO CONTO** della necessità di garantire l'uniformità dell'operato degli uffici competenti, nonché di assicurare la certezza nei rapporti tra l'amministrazione e l'utenza in relazione agli adempimenti fiscali connessi alla presentazione delle istanze di cui al decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198;

**RITENUTO** di dover apportare delle modifiche al decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198, al fine di fornire una corretta applicazione della disciplina vigente e adeguare le tempistiche di iscrizione e aggiornamento dei dati nel RUI;

## **DECRETA:**

### **Articolo 1**

***(Modifiche all'articolo 11 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198)***

1. All'articolo 11, comma 7, del decreto del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198, le parole "è stabilito in sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "è stabilito in trenta giorni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
2. All'articolo 11, comma 8, del decreto del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198, le parole "è stabilito in sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "è stabilito in trenta giorni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

### **Articolo 2**

***(Modifiche all'articolo 12 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198)***

1. All'articolo 12 del decreto del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  
*"3-bis Per le istanze di aggiornamento di cui al comma 1, lett. b) e comma 2, lett. a), l'ispettore effettua il versamento dell'imposta di bollo, come prevista per legge, con bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."*

### **Articolo 3**

***(Modifiche all'articolo 13 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198)***

1. All'articolo 13 del decreto del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198, i commi 4 e 5 sono soppressi.

### **Articolo 4**

***(Modifiche all'articolo 19 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198)***

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198, le parole "31 agosto 2025" sono sostituite dalle seguenti "1° dicembre 2025".
2. All'articolo 19, comma 2, del decreto del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198, le parole "1° novembre 2025" sono sostituite dalle seguenti "2 gennaio 2026".

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
*Ing. Stefano Fabrizio Riazzola*